



COMUNE DI LATINA
Direzione generale

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI, CITTADINE E
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA
CONDIVISA DEI BENI COMUNI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 113 del 28.12.2021

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 21.02.2025

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i Cittadini, le Cittadine e l'Amministrazione per la Cura, la Rigenerazione e la Gestione in forma condivisa dei Beni Comuni Urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114, comma 2 e 117, comma 6 della Costituzione.
2. Il Regolamento si applica nei casi di collaborazione tra Cittadini, Cittadine e Amministrazione per la Cura, la Rigenerazione e la Gestione in forma condivisa avviati per autonoma iniziativa dei/le Cittadini/e o su proposta dell'Amministrazione.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari del Comune di Latina che disciplinano l'erogazione dei contributi e altri benefici economici a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e sue successive modificazioni.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **Beni Comuni Urbani (o Beni Comuni):** i beni, materiali e immateriali, che i/le Cittadini/e e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e alla tutela dell'interesse delle generazioni future.
 - b) **Cittadini/e Attivi/e (o Cittadini/e):** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano e si impegnano per garantire e migliorare la Fruizione Collettiva dei Beni Comuni e per condividere la responsabilità della loro Cura, Rigenerazione e Gestione.
 - c) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Latina nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 - d) **Amministrazione Condivisa:** il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a Cittadini/e ed Amministrazione di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità nell'interesse generale.
 - e) **Proposta di Collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai/le Cittadini/e, volta a proporre interventi di Cura, Rigenerazione o Gestione dei Beni Comuni in forma condivisa con l'Amministrazione. Gli interventi condivisi non devono configurarsi come forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La Proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
 - f) **Programmazione Condivisa (o Programmazione):** percorso di co-costruzione dei progetti di Cura, Rigenerazione dei Beni Comuni successivo alla presentazione di una o più Proposte di Collaborazione e che ha come protagonisti attivi l'Amministrazione e i/le Cittadini/e Attivi/e.
 - g) **Patto di Collaborazione:** l'atto mediante il quale l'Amministrazione e i/le Cittadini/e definiscono l'ambito degli interventi di Cura, Gestione o Rigenerazione di Beni Comuni in forma condivisa.
 - h) **Assemblea dei Beni Comuni:** incontri pubblici promossi dall'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa con l'obiettivo di condividere le Proposte di Collaborazione, fare emergere istanze dal territorio, favorire il confronto, programmare e supportare la formulazione di una Proposta condivisa. I documenti di restituzione degli esiti del percorso costituiscono parte degli atti relativi al Patto di Collaborazione.
 - i) **Cura:** attività finalizzata alla conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni comuni, migliora i rapporti sociali, facilita l'inclusione e rafforza i legami di comunità.
 - j) **Rigenerazione:** attività di recupero e trasformazione dei Beni Comuni finalizzata alla Fruizione Collettiva e definita sui criteri di inclusività e sostenibilità.

- k) **Gestione:** attività volta a garantire nel tempo l'efficacia e la sostenibilità, anche economica, degli interventi di Cura e Rigenerazione.
- l) **Fruizione Collettiva:** disponibilità e godimento di un Bene Comune da parte di tutti/e gli/le appartenenti ad una comunità.
- m) **Spazi Pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, immobili e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
- n) **Servizi Pubblici:** attività, iniziative, programmi di intervento e servizi di interesse generale.
- o) **Rete Civica:** piattaforme e ambienti digitali che promuovono e facilitano lo scambio di informazioni ed esperienze.

Articolo 3 – Principi generali

La collaborazione e la Programmazione Condivisa tra Cittadini, Cittadine e Amministrazione si ispirano ai seguenti valori e principi generali:

- a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i/le Cittadini/e Attivi/e improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca, sulla base del presupposto che la rispettiva volontà di collaborazione e Programmazione Condivisa siano orientate al perseguimento di finalità di interesse generale.
- b) **Pubblicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i/le Cittadini/e e la verificabilità da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) **Responsabilità:** l'Amministrazione valorizza la responsabilità propria e dei/le Cittadini/e quale elemento centrale nella loro relazione e quale presupposto necessario affinché la collaborazione e la Programmazione Condivisa risultino effettivamente orientate alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) **Inclusività e apertura:** gli interventi di Cura, Gestione e Rigenerazione in Forma Condivisa dei Beni Comuni sono organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri/e Cittadini/e interessati/e possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività.
- e) **Promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione e la Programmazione Condivisa tra Amministrazione e Cittadini/e promuove le pari opportunità per genere, origine, età, lingua, condizione sociale e fisica, credo religioso, orientamento sessuale.
- f) **Sostenibilità:** l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i/le Cittadini/e non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei Beni Comuni da parte delle generazioni future.
- g) **Proporzionalità:** l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- h) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione e di Programmazione Condivisa tra Cittadini/e e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di Cura, Gestione e Rigenerazione in Forma Condivisa dei Beni Comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del Bene Comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- i) **Informalità:** l'Amministrazione richiede che la relazione con i/le Cittadini/e avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura il massimo di flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- j) **Autonomia civica:** l'Amministrazione riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei/le Cittadini/e e predispose tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti/e.
- k) **Prossimità e territorialità:** l'Amministrazione riconosce le comunità locali (definite sulla base di identità storicamente e/o territorialmente determinate e/o di progettualità in atto) come livello

privilegiato per la definizione di Patti di Collaborazione per la Cura, Gestione e Rigenerazione in Forma Condivisa dei Beni Comuni Urbani.

- l) **Innovazione sociale:** le forme di collaborazione e Programmazione Condivisa tra Cittadini/e e Amministrazione promuovono l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami e forme inedite di collaborazione civica.
- m) **Creatività urbana:** le forme di collaborazione tra Cittadini/e e Amministrazione promuovono la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica, in particolare quella giovanile, come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
- n) **Innovazione digitale:** le forme di collaborazione e Programmazione Condivisa tra Cittadini/e e Amministrazione promuovono l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di Servizi Pubblici e applicazioni per la Rete Civica da parte della comunità.

Articolo 4 – Cittadini Attivi e Cittadine Attive

1. L'intervento di Cura, Rigenerazione e Gestione in Forma Condivisa dei Beni Comuni Urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti e tutte, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I/le Cittadini/e Attivi/e possono svolgere interventi di Cura, Rigenerazione e Gestione in Forma Condivisa dei Beni Comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i/le Cittadini/e si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione, di cui all'articolo 5 del presente regolamento, rappresentano, nei rapporti con l'Amministrazione, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di Cura, Rigenerazione e Gestione in Forma Condivisa dei Beni Comuni.
4. L'efficacia dei Patti di Collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento è condizionata alla costituzione, secondo metodo democratico, della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di Cura, Gestione Condivisa e Rigenerazione dei Beni Comuni.
5. I Patti di Collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i/le Cittadini/e Attivi/e, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
6. Le attività di Cura, Rigenerazione e Gestione Condivisa dei Beni Comuni svolte dai/le Cittadini/e Attivi/e non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati Cittadini Attivi ai fini del presente Regolamento, a condizione che non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti dalla Cura, Gestione Condivisa o Rigenerazione dei Beni Comuni Urbani.

Articolo 5 – Patto di Collaborazione

1. Il Patto di Collaborazione è lo strumento con cui il Comune e i/le Cittadini/e Attivi/e concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di Cura, Rigenerazione e Gestione dei Beni Comuni in forma condivisa.
2. Il contenuto del Patto è definito all'interno del percorso di Programmazione Condivisa e può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione, lo schema-tipo di patto viene approvato dalla Giunta Comunale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Il Patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta in termini di complessità e durata, definisce in particolare:
 - a. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di Cura, Rigenerazione e Gestione in forma condivisa;
 - b. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

- c. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d. gli strumenti volti a garantire la Fruizione Collettiva dei Beni Comuni oggetto del Patto;
 - e. l'eventuale definizione, per lo specifico Patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
 - f. le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del Patto e dei suoi risultati;
 - g. le misure di pubblicità del Patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti;
 - h. l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei/le Cittadini/e Attivi/e, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del Patto da parte di entrambi i contraenti;
 - i. le cause e le modalità di esclusione di singoli/e Cittadini/e per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del Patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
 - j. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di Cura, Gestione Condivisa e Rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente Regolamento;
 - k. le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
4. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi di Cura, Rigenerazione e Gestione in Forma Condivisa dei Beni Comuni Urbani possono costituire anche progetti
- a. di servizio civile, alternanza scuola-lavoro, tirocinio, stage o attività di ricerca e, più in generale, di cittadinanza attiva aperti a persone di minore età, singole, associate e/o partecipanti ad enti e organizzazioni, ai sensi della Legge 176/91 (ratifica della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza) nei limiti dettati dalle norme civilistiche in merito alla capacità di agire che impongono la garanzia di persone maggiorenni nell'ambito della sottoscrizione di patti di collaborazione.
 - b. di riqualificazione degli immobili acquisiti dalla civica Amministrazione nell'ambito della normativa prevista dal Codice delle norme antimafia,
 - c. educativi e di inclusione per migranti ospitati nel territorio cittadino che abbiano presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale,
 - d. di riparazione del danno nei confronti dell'Amministrazione ai fini previsti dalla legge, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità. Gli eventuali Patti di Collaborazione dovranno attenersi ai programmi individuali, garantire le coperture assicurative e prevedere la disponibilità di personale comunale in qualità di tutor.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 – Disposizioni generali

1. La collaborazione con i/le Cittadini/e Attivi/e è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
 - a. assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il/la Cittadino/a;
 - b. consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico amministrativo a tutti i livelli ed il carattere trasversale del suo esercizio;
 - c. garantire ai/le Cittadini/e proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'Amministrazione.

3. Al fine di semplificare la relazione con i/le Cittadini/e Attivi/e e di coordinare le proposte di collaborazione e l'esecuzione dei Patti, si individua una unità organizzativa responsabile del procedimento per l'Amministrazione Condivisa (d'ora innanzi Ufficio) che
 - a. attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i/le Cittadini/e, nell'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
 - b. raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai/le Cittadini/e Attivi/e, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i/le Cittadini/e del Patto di Collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di Amministrazione Condivisa;
 - c. monitora le fasi del processo di Programmazione ed esecuzione Condivisa dei Patti di Collaborazione;
 - d. raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.
4. L'Ufficio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, può avvalersi del supporto di un comitato consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative del Comune maggiormente interessate.
5. Le Proposte di Collaborazione possono essere presentate sia su sollecitazione del Comune sia su iniziativa della cittadinanza. Nel caso di sollecitazione del Comune l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i/le Cittadini/e a presentare progetti di Cura, Rigenerazione o Gestione Condivisa, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento. Nel caso di iniziativa diretta della cittadinanza i possibili iter procedurali sono definiti dai seguenti artt. 7, 8 e 9.

Articolo 7 – Patti di Collaborazione semplici

1. Con deliberazione di Giunta Comunale viene definito l'elenco delle collaborazioni semplici in ragione della loro maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione.
2. Sul portale del Comune viene pubblicato l'elenco delle collaborazioni semplici che i/le Cittadini/e Attivi/e possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.
3. I/le Cittadini/e che intendono realizzare interventi di Cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la Proposta di Collaborazione secondo il modello che verrà messo a disposizione nelle pagine del portale istituzionale dedicato all'Amministrazione Condivisa e presso l'Ufficio comunale preposto.
4. L'Ufficio entro 15 giorni identifica il/la Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il Patto di Collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune.
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del Patto di Collaborazione, il/la Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

Articolo 8 – Patti di Collaborazione complessi

1. I Patti di Collaborazione complessi riguardano Beni Comuni che hanno un riconosciuto valore storico-culturale o, in aggiunta o in alternativa, interventi che hanno dimensioni e valore economico significativo, comportano attività complesse o innovative di recupero, trasformazione e gestione continuata nel tempo.
2. Il Comune può individuare autonomamente Beni Comuni da proporre ai/le Cittadini/e Attivi/e per la Programmazione di Patti di Collaborazione complessi.
3. I/le Cittadini/e possono proporre a loro volta all'Amministrazione Beni Comuni da promuovere come oggetto di Programmazioni complesse presentando la propria istanza all'Ufficio per l'amministrazione condivisa che, dopo una prima fase istruttorio, la sottoporrà alla Giunta per una valutazione circa la congruità con il perseguimento dell'interesse generale e le indicazioni del presente Regolamento.

4. I/le Cittadini/e che intendono promuovere la formazione di Patti di Collaborazione complessi sui Beni Comuni di cui al punto 2 e 3 presentano la propria Proposta all'Ufficio per l'amministrazione condivisa che provvede entro 15gg ad individuare il/la Dirigente delegato/a alla sottoscrizione del Patto che svolge, entro 30 giorni dalla presentazione della proposta, l'attività istruttoria.
5. La Proposta, sia essa formulata direttamente dal Comune o presentata dai Cittadini/e, viene pubblicata sul portale del Comune con l'avviso che invita i/le Cittadini/e interessati/e a presentare ulteriori contributi.
6. Le Proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.
7. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 4 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l'Ufficio o il/la dirigente delegato/a può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando successivamente alla pubblicazione del bando un'Assemblea dei Beni Comuni.
8. Laddove per i medesimi Beni Comuni siano presentate più proposte l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una Proposta condivisa.
9. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un Patto di Collaborazione complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.
10. Il/la Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera entro ulteriori 30 giorni.
11. Il Patto di Collaborazione complesso viene sottoscritto dal/lla Dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del Patto di Collaborazione complesso.
12. Il Patto viene pubblicato sul sito e resta aperto a ulteriori eventuali contributi da valutarsi in momenti di confronto pubblico.

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 – Azioni e interventi di Cura, Rigenerazione e Gestione in Forma Condivisa di immobili e Spazi Pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la Cura, la Rigenerazione e la Gestione Condivisa di immobili e Spazi Pubblici sono previsti dai Patti di Collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I/le Cittadini/e Attivi/e non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la Fruizione collettiva del bene.
3. Le proposte riguardanti Patti di Collaborazione complessi finalizzati alla manutenzione ed alla riqualificazione di beni Immobili devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare. Le proposte devono attuarsi nel rispetto della vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica, di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Deve essere comunque garantito il necessario coordinamento tra i procedimenti in corso presso i competenti settori del Comune e le azioni e gli interventi oggetto del Patto di Collaborazione, relativi ai medesimi ambiti di riferimento e/o di influenza.
4. Il Patto di Collaborazione può prevedere che i/le Cittadini/e Attivi/e assumano in via diretta la manutenzione e la riqualificazione di beni Immobili.
5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.
7. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 42 del 22 gennaio 2004 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque

denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico dell'Amministrazione.

8. I Patti di Collaborazione aventi ad oggetto la Rigenerazione o la Gestione in Forma Condivisa di Immobili prevedono l'uso dell'Immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, garantendone sia l'uso nell'interesse generale sia una gestione improntata a principi di condivisione e partecipazione.
9. La durata del Patto di Collaborazione avente ad oggetto la Rigenerazione o la Gestione in Forma Condivisa di Immobili non supera normalmente i cinque anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene Immobile.
10. L'Amministrazione può promuovere e aderire a Patti di Collaborazione aventi ad oggetto interventi di Cura, Gestione Condivisa e Rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi oppure ai sensi dell'articolo 838 del Codice Civile ("Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico"), informando il Consiglio Comunale.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 – Formazione e percorsi educativi

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra Cittadini/e e Amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai/le Cittadini/e Attivi/e, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione mette a disposizione dei/le Cittadini/e Attivi/e le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella Cura Condivisa dei Beni Comuni.
4. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di Cura e Rigenerazione dei Beni Comuni.
5. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

Articolo 11 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di Patti di Collaborazione ordinari e complessi.
2. Nell'ambito dei Patti di Collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei/ Cittadini/e Attivi/e.
3. Qualora il Patto di Collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di Cura, di Gestione Condivisa o di Rigenerazione dei Beni Comuni Urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i/le Cittadini/e Attivi/e sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il Patto di Collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei/le cittadini/e attivi/e, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a. l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
 - b. l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - c. l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
 - d. la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 12 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, fornisce in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il Patto di Collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma 1 di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri/e Cittadini/e e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 13 – Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei/le Cittadini/e volte a reperire fondi per le azioni di Cura, Gestione Condivisa o Rigenerazione dei Beni Comuni Urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il Patto di Collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal Patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Articolo 14 - Agevolazioni amministrative

1. Il Patto di Collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i/le Cittadini/e Attivi/e devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di Cura o di Rigenerazione dei Beni Comuni Urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.
2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i/le Cittadini/e Attivi/e e gli uffici comunali.

Articolo 15 – Esenzioni e agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le iniziative previste nell'ambito dei Patti di Collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del Regolamento T.O.S.A.P. esclusivamente in quanto attività svolte direttamente dal Comune con la collaborazione di cui al presente regolamento.
2. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei Patti di Collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla stessa norma.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 15 - Comunicazione

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento del modello dell'Amministrazione Condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare e dialogare con i/le Cittadini/e e i/le dipendenti comunali sulle opportunità di partecipazione alla Cura, alla Rigenerazione ed alla Gestione in Forma Condivisa dei Beni Comuni Urbani.

2. Il Comune, nel perseguire tale finalità, abbatte ogni ostacolo di natura culturale, linguistica, tecnologico o di qualsiasi altro genere affinché i/le Cittadini/e possano accedere all'esercizio delle opportunità previste nel presente regolamento
3. L'attività di comunicazione e dialogo mira in particolare a:
 - a. consentire ai/le Cittadini/e di acquisire maggiori informazioni, anche grazie alle diverse esperienze realizzate;
 - b. favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di Cittadini/e, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c. mappare i soggetti e le esperienze di Cura, Rigenerazione e Gestione in Forma Condivisa dei Beni Comuni, facilitando ai Cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
 - d. raccogliere spunti e suggerimenti da mettere a sistema anche attraverso i nuovi strumenti digitali.
4. Per facilitare quanto ai punti 1, 2, 3 che precedono, il Comune prevede la realizzazione all'interno del sito istituzionale di una sezione dedicata all'Amministrazione Condivisa.

Articolo 16 - Riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il Patto di Collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai/le Cittadini/e Attivi/e nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai/le Cittadini/e Attivi/e, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di Cura, Gestione Condivisa e Rigenerazione dei Beni Comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione per la cui disciplina si rimanda allo specifico Regolamento comunale.

Articolo 17 - Trasparenza, misurazione e valutazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai Patti di Collaborazione.
2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel Patto di Collaborazione.
4. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a. chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b. comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c. periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie.
 - d. verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

- e. interattività: i/le Cittadini/e interessati/e a specifici argomenti oggetto di azione devono essere messi in grado di interagire con l'Amministrazione nella misura in cui il loro contributo potrebbe aggiungere valore alla progettazione condivisa del bene pubblico.
5. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
- a. obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b. azioni e servizi resi;
 - c. risultati raggiunti;
 - d. risorse disponibili e utilizzate;
 - e. grado di soddisfazione circa il grado e la facilità d'interazione.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 - Prevenzione dei rischi, Registro dei Volontari di cittadinanza attiva e relativi

1. Il Comune promuove la formazione dei/le Cittadini/e Attivi/e sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I/le Cittadini/e Attivi/e si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
3. Il Comune stipula, con oneri a suo carico, contratti di assicurazioni nei limiti degli strumenti previsti nel bilancio di previsione, per le coperture contro gli infortuni e per la responsabilità verso terzi, a favore dei cittadini/e attivi/e di cui all'art. 2, comma 1, lett.b) del presente regolamento, coinvolti/e nelle attività relative a patti di collaborazioni sottoscritti”;
4. Il Comune istituisce un Registro dei Volontari di cittadinanza attiva, per l'individuazione dei soggetti aventi diritto alle coperture assicurative nei limiti previsti di cui all'art. 18 comma 3;
5. I cittadini che intendono attivare, stipulare e partecipare ai patti di collaborazione, attivati con l'Ente devono possedere i seguenti requisiti ed attenersi alle seguenti condizioni:
 - a) età non inferiore a 18 anni;
 - b) Che a proprio carico non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato per reati per i quali è prevista l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e l'inesistenza di cause ostative di cui all'art. 1 della legge n. 575/1965 come modificato dall'art. 3 della legge n. 55/1990 (disposizioni antimafia) e s.m.i.;
 - c) L'insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
 - d) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 94 e 95 di cui al Codice dei Contratti D.Lgs. n. 36/2023;
 - e) Le attività di volontariato svolte attraverso i patti di collaborazione sono effettuate esclusivamente per fini di solidarietà, a titolo gratuito e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
 - f) di impegnarsi ad operare nel rispetto dell'ambiente, dell'istituzione e della cittadinanza a favore delle quali viene svolta l'attività.

Articolo 19 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di Cura, Rigenerazione e Gestione Condivisa dei Beni Comuni Urbani concordati tra l'Amministrazione e i/le Cittadini/e e le connesse responsabilità.
2. I/le Cittadini/e Attivi/e che collaborano con l'amministrazione alla Cura, Rigenerazione e Gestione in Forma Condivisa dei Beni Comuni Urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.

Articolo 20 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del Patto di Collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai/le Cittadini/e Attivi/e, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in

caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Cittadini/e ed Amministrazione, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i/le Cittadini/e di concorrere alla Cura, alla Rigenerazione ed alla Gestione in Forma Condivisa dei Beni Comuni Urbani.

2. Gli impegni dell'Amministrazione in ordine ai Patti di Collaborazione con i/le Cittadini/e Attivi/e possono costituire oggetto di obiettivi assegnati al personale dipendente dall'Ente, nell'ambito del Piano esecutivo di gestione.

Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno dalla sua entrata in vigore, secondo una scansione per fasi di attuazione.
2. Al termine del periodo, entro un mese dalla scadenza, la Giunta Comunale presenta al Consiglio Comunale una relazione di verifica dell'attuazione e di valutazione dell'opportunità di adottare interventi correttivi, sulla base di quanto monitorato dall'Ufficio competente.

Articolo 23 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione tra Cittadini/e e Amministrazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere disciplinate dai Patti di Collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.
2. L'unità organizzativa per l'Amministrazione Condivisa viene individuata dal Direttore Generale sulla base dell'organigramma comunale.